Cassazione penale sez. VI - 03/03/2022, n. 10216
Nel giudizio cartolare d'appello la mancata comunicazione delle conclusioni del PM alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale
In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, la **mancata comunicazione** in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato **integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio,** ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello).
Fonte: CED Cass. pen. 2022

Cassazione penale sez. VI - 03/03/2022, n. 10216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Anna - Presidente -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. ROSATI Marti - rel. Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosati Martino;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CENICCOLA Elisabetta, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile A.Z., avv. Eleanna Paralisiti Molica, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Piergiacomo La Via, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. M.M.L. affida al proprio difensore il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 15 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto previsto e punito dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2), in danno della propria figlia minore M..

2. L'impugnazione propone quattro doglianze.

2.1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), conseguente alla violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23-bis, comma 2, conv. dalla L. n. 176 del 2020, per non essere state trasmesse alla difesa dell'imputato le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso la Corte di appello.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di ritenuta colpevolezza, versando l'imputato in condizione d'incapacità economica ed avendo comunque corrisposto una somma una tantum in luogo del contributo impostogli con cadenza mensile, da ciò desumendosene l'assenza di dolo.

2.3. Violazione dell'art. 131-bis c.p., potendo la condotta ritenersi, in linea subordinata, di particolare tenuità.

2.4. Violazione dell'art. 133 c.p., in ragione del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con atto pervenuto in cancelleria l'11 febbraio scorso, la difesa della parte civile A.Z., costituita in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore persona offesa, ha avanzato richiesta di trattazione orale, tuttavia respinta poiché intempestiva, in quanto non rispettosa del termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'odierna udienza, previsto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020 (v. provvedimento del Presidente titolare della Sezione, del 15 febbraio u.s.).

La difesa ha dunque depositato conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Ha formulato conclusioni scritte la difesa del ricorrente, ribadendo in particolare il primo motivo di ricorso, con indicazione di precedenti giudiziari a sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato il primo motivo di ricorso, che, attenendo ad una violazione del diritto di difesa dell'imputato, determina l'assorbimento delle doglianze ulteriori, in quanto relative al merito dell'accusa ed al trattamento sanzionatorio.

2. Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale "a regime intermedio", ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; vds. pure Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non mass.; e, incidenter tantum, Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella, non mass.).

Ritiene il Collegio che tale lettura normativa debba essere ribadita, con l'unica precisazione - che tuttavia non incide sulle conseguenze - per cui, determinando la

mancata trasmissione delle conclusioni del Pubblico ministero una compressione del diritto di difesa, il quale non può dispiegarsi nella piena consapevolezza delle argomentazioni di parte avversa, si tratta di una nullità che attiene all'assistenza dell'imputato, più che al suo intervento nel processo (come invece ritenuto dai citati precedenti di legittimità).

Come tutte le nullità d'ordine generale ma non assolute, però, essa dev'essere eccepita, se possibile, prima del compimento del relativo atto o, altrimenti, immediatamente dopo, vale a dire nella prima occasione utile offerta dal procedimento, secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., comma 2.

Nel caso specifico, **tale deve ritenersi la presentazione delle conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato**, che ben possono essere rassegnate pur quando il Pubblico ministero ometta di formulare le proprie (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175): con la conseguenza che - a differenza di quanto ritenuto da Sez. 5, n. 20885 del 2021, cit. - l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva.

3. Così delineata la regula iuris del caso, rileva la Corte che gli atti trasmessile non consentono di pervenire ad una decisione definitiva, non riuscendosi da essi a comprendere se l'eccezione di nullità sia stata o meno tempestivamente rassegnata dalla difesa dell'imputato.

Quest'ultima, infatti, con le conclusioni scritte formulate in sede di legittimità, ha allegato quelle che avrebbe presentato al giudice d'appello, trasmesse nella relativa cancelleria via pec e corredate di ricevuta di accettazione del documento informatico, con le quali veniva evidenziata la mancata trasmissione di quelle del Procuratore generale distrettuale, pur non eccependosi espressamente la nullità (profilo tuttavia irrilevante, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio).

V'e', però, che tali conclusioni non si rinvengono nel fascicolo trasmesso dalla Corte d'appello, nel quale, per altro verso, allegato al verbale dell'udienza tenutasi dinanzi ad essa, è presente un foglio con le conclusioni del Pubblico ministero; tale documento, tuttavia, è curiosamente datato 25 novembre 2020, cioè pochi giorni dopo l'avviso di fissazione dell'udienza, che reca la data del 10 novembre, ma che fissava l'udienza per il 15 aprile 2021; né, dagli atti disponibili, si evince che sia intervenuto un rinvio fuori udienza.

Non possono nemmeno essere d'aiuto la sentenza od il verbale d'udienza: nell'epigrafe della prima, infatti, si rimanda al secondo ("conclusioni come da verbale di udienza"); mentre, in questo, si attesta che "le parti si riportano alle conclusioni già scritte", lasciandosi dunque presumere che anche la difesa effettivamente le abbia presentate, benché non siano in atti.

Una tale confusione, su un aspetto decisivo ai fini della validità o meno della sentenza impugnata, può essere risolta soltanto dal giudice d'appello: al quale, pertanto, vanno restituiti gli atti per la rinnovazione del giudizio, previo annullamento della sentenza medesima.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2022